

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 879)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(RIPAMONTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1969

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti dal 1934 nella pratica non hanno trovato applicazione.

In base ad essi i compensi, spettanti agli ufficiali sanitari e ai veterinari comunali per certificati inerenti ad attività svolte nell'interesse di privati richiedenti, sono attribuiti per la metà ai sanitari, per un ammontare che però non può superare la metà dei rispettivi stipendi. L'eccessiva limitazione dell'importo dei proventi che in concreto sarebbero destinati ai sanitari ha fatto sì che, in pratica, ben scarsamente il limite del cinquanta per cento dello stipendio è stato rispettato, basandosi questa prassi sulla giustificazione che il Ministero dell'interno prima, e ora il Ministero della sanità, non avevano mai provveduto ad emanare il decreto ministeriale sui limiti minimi e massimi delle tariffe spettanti per i certificati di che trattasi.

Occorrendo ora ristabilire in questo delicato settore il rispetto della legge e la normalità amministrativa, si è ritenuto da par-

te delle due amministrazioni interessate (Interno e Sanità) impossibile imporre l'applicazione delle vigenti disposizioni, previa pubblicazione della tariffa relativa ai limiti massimi e minimi dei compensi.

Una siffatta imposizione determinerebbe turbamenti profondi tra le categorie, che si risolverebbero in agitazioni senza fine, per il riconoscimento di posizioni già acquisite anche se solo di fatto, e per l'esiguità dei compensi spettanti specialmente ai sanitari dei piccoli comuni, il cui stipendio, come è noto, per la generalità dei casi corrisponde a quello iniziale dell'ex coefficiente 271 degli impiegati dello Stato.

È stato quindi ritenuto giusto da parte dei due Ministeri competenti proporre il presente disegno di legge, col quale si stabilisce che il limite del cinquanta per cento non opera per taluni certificati rilasciati per attività di esclusivo interesse privato, svolte in condizioni di particolare disagio e che possono essere esercitate anche da altri sanitari; ciò anche per uniformità con le disposizioni vigenti per i medici militari, ai

quali una legge recente attribuisce lire 3.000 per ogni certificato medico, e per altre categorie di medici del settore pubblico, che percepiscono integralmente i proventi di analoghe attività.

Le prestazioni per i cui compensi non opera la limitazione del cinquanta per cento, sono espressamente indicate nel disegno di legge.

Con questo equo provvedimento sarà possibile pretendere il rispetto della legge da tutti i sanitari comunali, con vantaggio per il comune, che potrà effettivamente percepire la parte di sua spettanza, da devolvere per il miglioramento dei servizi sanitari e ottenere con certezza la prestazione delle attività loro incombenti anche fuori dello orario di ufficio e in condizioni di disagio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma la quota del venticinque per cento spettante al Comune, e del venticinque per cento al personale tecnico coadiuvante, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio del libretto sanitario ai lavoratori dell'industria e del commercio; accertamenti e pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori dell'orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private, iniezioni conservative di salme ».

Art. 2.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del Comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese fuori dell'orario stabilito e a domicilio e negli stabilimenti dei privati ».